



COMUNE DI AFRAGOLA

(Città Metropolitana di Napoli)

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Allegato al verbale n. 155 del 26/09/2025

OGGETTO: Riconoscimento debiti fuori bilancio, fattispecie di cui all'art. 194, lett. a), T.U.E.L., Tribunale Amministrativo Regionale della Campania Sez. Seconda, Sentenza n. 4291/2025 – n. 1411/2024 REG.RIC. -Avv. Giuseppe Fusco -pubblicata il 05/06/2025.

PARERE AI SENSI DELL'ART. 239 DEL D.LGS N. 267/2000

In data 26/09/2025 è pervenuta **via e-mail la proposta di deliberazione C.C. n. 94 del 17/09/2025** di riconoscimento debiti fuori bilancio, fattispecie di cui all'art. 194, lett. a), t.u.e.l., relativamente alla sentenza di cui in oggetto.

Con detta sentenza, il Tar Campania Sez. II ha accolto il ricorso proposto da **Giuseppe Fusco**, rappresentato e difeso da sé stesso per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania- Napoli, Sezione 2^, n. 2786 del 08.05.2023, altresì ha condannato il Comune di Afragola al pagamento delle spese di lite quantificate in € 400,00, oltre euro 300,00 per esborsi, oltre accessori come per legge, ossia rimborso forfettario (15%) per euro 60,00, CPA ed IVA se dovuta. L'importo totale di riconoscimento è stato determinato in **euro 760,00** da riconoscere al ricorrente vittorioso e per esso a se stesso quale legale non distrattario. La difesa personale esercitata in giudizio da un avvocato in favore di se stesso non configura una prestazione soggetta ad IVA, trattandosi di un'ipotesi di autoconsumo fuori ambito IVA né comporta il riconoscimento, corresponsione del contributo della CPA del 4% essendo questo dovuto sull'effettivo volume di affari IVA annuo dichiarato.

Risulta acquisito alla proposta il documento pro-forma emesso dall'avvocato, con il dettaglio degli importi, e la copia del modello di pagamento F24 elementi identificativi del contributo unificato di euro 300,00.

Il Collegio raccomanda di ottemperare all'ordine impartito dal TAR con la dovuta tempestività, tenendo conto che occorrerà individuare la necessaria provvista finanziaria per provvedere all'acquisizione sanante. Al riguardo si rammenta l'orientamento del Consiglio di Stato (ad plen 1/2020) che ascrive la competenza all'OSL per atti e fatti antecedenti l'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.

L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO

Visti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica formulato dal Dirigente del Settore Avvocatura in data 17/09/2025 e quello di regolarità contabile formulato dal Dirigente del Settore Economico Finanziario in data 26/09/2025 espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000;

Ravvisata la riconducibilità del su indicato debito fuori bilancio all'art. 194 – comma 1, lett. a), del D.lgs. 267/2000;

Preso atto che la spesa di **euro € 760,00** per il ripiano dei debiti in oggetto è stata imputata al Cap. 62/40 del Bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025, dove la stessa trova l'indispensabile copertura;

Osservato che il contenzioso oggetto della sentenza di riconoscimento non è stato oggetto di valutazione di rischio in sede di determinazione del fondo rischi contenzioso, confermando le perplessità già espresse dal Collegio nella relazione al rendiconto 2024 (verbale n. 139 del 24/04/2025). Esorta, pertanto, il settore avvocatura ad effettuare una puntuale ricognizione del contenzioso esistente e attribuire a ciascun giudizio un grado di rischio più attendibile, garantendo nel caso di soccombenza probabile, un accantonamento pari al 100% del rischio di soccombenza.

Richiamata la necessità di pervenire più tempestivamente alla formulazione delle proposte di debiti fuori bilancio;

ESPRIME

con le prescrizioni e raccomandazioni sopra citate, parere favorevole al riconoscimento del debito su indicato, trattandosi di atto dovuto.

In generale, raccomanda e invita l'Ente a impartire direttiva:

- agli avvocati del comune a monitorare ogni fase del contenzioso in essere aggiornando le previsioni connesse al rischio di soccombenza, in modo da provvedere ad accantonare, nell'apposito fondo contenzioso, adeguate risorse per la copertura delle passività potenziali da esso derivanti;
- al Dirigente dell'Avvocatura municipale ad agire tempestivamente nell'istruttoria per il riconoscimento del debito fuori bilancio, al fine di evitare l'attivazione delle procedure esecutive da parte dei soggetti destinatari del credito derivante da sentenza, con conseguente aggravio di oneri per l'ente.

Si rammenta, infine, di trasmettere la deliberazione di riconoscimento del debito, munita di tutta la documentazione a supporto, alla Procura Regionale della Corte dei conti ai sensi dell'art. 23 della L. n. 289/2002.

Letto, confermato e sottoscritto.

avv. prof. Carmine Cossiga

dott. Giuseppe Annese

dott. Gennaro Iervolino